


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 dicembre 1994

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA.
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disagi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1994, n. 721.

Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a. Pag. 4

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1994, n. 722.

Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità Pag. 9

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1994, n. 723.

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 1994.

Rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1994 concernente approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Basilicata. Pag. 30

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 20 aprile 1994.

Individuazione delle Forze armate dello Stato e delle Forze di polizia presso cui possono transitare, a domanda, gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia Pag. 31

3. Nella domanda di transito gli interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità ad accettare qualsiasi sede di servizio disposta dall'amministrazione ricevente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 aprile 1994

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

Il Ministro dell'interno
CIAMPI

Il Ministro della difesa
FABBRI

Il Ministro delle finanze
GALLO

*Il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali*
DIANA

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

94A8199

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 dicembre 1994.

Individuazione di categorie di medici aventi diritto ad esercitare l'attività di medicina generale, indipendentemente dal possesso dell'attestato di formazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, concernente l'attuazione della direttiva n. 86/457/CEE relativa alla formazione specifica in medicina generale;

Visto, in particolare, l'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 256 che prevede che dal 1° gennaio 1995 il possesso dell'attestato di formazione in medicina generale costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fatti salvi i diritti acquisiti all'esercizio di detta attività;

Considerato che alcune categorie di soggetti ai quali è stato riconosciuto il diritto all'esercizio dell'attività indipendentemente dal possesso dell'attestato sono state già individuate per legge;

Considerato che l'art. 6, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 256 prevede che la individuazione e l'identificazione di ulteriori categorie sono effettuate, nel rispetto della richiamata direttiva comunitaria, con decreto del Ministro della sanità;

Considerato che i corsi biennali per il conseguimento dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, previsti dall'art. 1 del decreto n. 256 sono stati attivati solo nel corso del secondo semestre del corrente anno;

Considerato che i requisiti per l'accesso all'esercizio della medicina generale, in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono allo stato i seguenti: iscrizione all'albo professionale e non aver compiuto il cinquantesimo anno di età;

Ritenuto conseguentemente che sussiste, per tutti coloro che sono in possesso dei predetti requisiti alla data del 31 dicembre 1994, il diritto acquisito a poter esercitare l'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, con i limiti e le modalità previsti dalle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la direttiva n. 86/457/CEE ed in particolare l'art. 7 che dispone in ordine ai diritti acquisiti;

Ritenuto conforme alla disciplina della direttiva n. 86/457/CEE tale riconoscimento;

Ritenuto, pertanto, di individuare nei medici che conseguono l'abilitazione professionale entro il 31 dicembre 1994 una ulteriore categoria che ha diritto ad esercitare in qualità di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo professionale ed il possesso degli altri requisiti previsti dalle convenzioni stipulate ai sensi dei richiamati art. 48 della legge n. 833/1978 e art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992;

Decreta:

Art. 1.

Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, tutti i medici abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, con i limiti e le modalità previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1994

Il Ministro: COSTA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge ai quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Si trascrivono gli articoli 1, 2 e 6 del D.Lgs. n. 256/1991, concernente l'«Attuazione della direttiva n. 86/457/7/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 3 luglio 1990 n. 212»:

«Art. 1 (*Istituzione del corso*). — 1. È istituito il corso di formazione specifica in medicina generale riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.

2. Il corso, della durata di anni due, articolato secondo la previsione di cui all'art. 3, comporta un impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo della frequenza alle attività didattiche sia pratiche che teoriche e si conclude con il rilascio dell'attestato di formazione in medicina generale, conforme all'allegato modello.

Art. 2 (*Efficacia dell'attestato*). — 1. Dal 1° gennaio 1995 il possesso dell'attestato di cui al comma 2 dell'art. 1, fatti salvi i diritti acquisiti di cui all'art. 6, costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2. È equiparato all'attestato di cui al comma 2 dell'art. 1 l'attestato di compiuto tirocinio teorico pratico per la formazione specifica in medicina generale rilasciato ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 10 ottobre 1988.

Art. 6 (*Diritti acquisiti*). — 1. Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione di cui agli articoli 1 e 2, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i titolari, alla data del 31 dicembre 1994, di un rapporto convenzionale disciplinato dagli accordi collettivi nazionali previsto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, quale: medico di medicina generale, medico addetto al servizio di guardia medica attiva ed emergenza territoriale, medico titolare di incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi, medico specialista ambulatoriale della branca di medicina interna, nonché medico generico fiduciario e medico di ambulatorio presso il Servizio assistenza sanitario naviganti (S.A.S.N.) convenzionato con il Ministero della sanità ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, ultimo comma, della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

2. Detto diritto è esteso ai medici cittadini di un Paese membro delle Comunità europee che già operano in Italia, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che siano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di uno dei rapporti di cui al comma 1.

3. I medici che si trovano in una delle situazioni previste dai commi 1 e 2 e che intendono esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno dei Paesi membri delle Comunità europee, anche se non in possesso di una formazione specifica in medicina generale, devono chiedere il rilascio del relativo attestato al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, previa presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito.

4. L'individuazione e l'identificazione di ulteriori categorie non previste nel comma 1 sono effettuate, nel rispetto della direttiva n. 86/457/CEE, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

5. L'ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri competente per l'iscrizione provvede all'annotazione del titolo conseguito od equiparato, ai sensi dell'art. 3, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 231, al fine della concessione degli attestati».

— Si trascrive l'art. 48 della legge n. 833/1978, concernente l'«Istituzione del Servizio sanitario nazionale»:

«Art. 48 (*Personale a rapporto convenzionale*). — L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzio-

ni, aventi durata triennale, del tutto conformi, agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);

7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e al numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione.

8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione dei commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazione dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.

E nullo qualsiasi atto anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

E altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente Federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia; per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289».

Si trascrive l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992, concernente: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 517/1993, concernente «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:

«1 Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:

a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;

b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la riacquiescenza della scelta da parte del medico quando ricorrano eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità;

c) prevedere le modalità per concordare livelli di spesa programmati e disciplinare gli effetti al fine di responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di spesa indotta per assistito, tenendo conto delle spese direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e da altre strutture specialistiche e di ricovero;

d) prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento anche parziale da parte dell'assistito delle prestazioni previste in convenzione comporta il venir meno del rapporto con il Servizio sanitario nazionale;

e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitaro per assistito definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno prevedere le specificità di settori aventi caratteristiche particolari e garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, anche attraverso forme gradualistiche di associazionismo medico e prevedere, altresì, le prestazioni da assicurare con pagamento in funzione delle prestazioni stesse;

f) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato, corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzioni previste in convenzione. Ad essa è aggiunta una quota variabile in considerazione del rispetto dei livelli di spesa programmati di cui alla lettera c) ed eventualmente, delle prestazioni e attività previste negli accordi di livello regionale;

g) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi del predetto decreto. L'anzidetto attestato non è richiesto per i medici che, alla data del 31 dicembre 1992, risultavano titolari di incarico per il servizio della guardia medica, per i medici titolari di incarico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, e per i medici che alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, risultavano iscritti nella graduatoria regionale di medicina generale;

h) prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti dalla vigente convenzione, riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dipendente».

— Si trascrive l'art. 7 della direttiva del Consiglio n. 86/457/CEE del 15 settembre 1986 relativa alla formazione specifica in medicina generale:

«Art. 7. — 1. A partire dal 1° gennaio 1995, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni relative ai diritti acquisiti, subordinano l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito dei loro regimi di sicurezza sociale al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di cui all'art. 1. Tuttavia gli Stati membri possono esonerare da tale condizione le persone che stiano seguendo un corso di formazione specifica in medicina generale.

2. Ogni Stato membro determina i diritti acquisiti. Tuttavia esso deve considerare come acquisito il diritto di esercitare le attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito del suo regime nazionale di sicurezza sociale senza il diploma, certificato o altro titolo di cui all'art. 1 per tutti i medici che godano di tale diritto al 31 dicembre 1994 ai sensi della direttiva n. 75/362/CEE e, alla data menzionata, siano stabiliti nel suo territorio avendo beneficiato delle disposizioni degli articoli 2 o 9, paragrafi 1, di tale direttiva.

3. Ogni Stato membro può applicare il paragrafo 1 prima del 1° gennaio 1995 a condizione che qualsiasi medico che abbia acquisito la formazione di cui all'art. 1 della direttiva n. 75/363/CEE in un altro Stato membro possa stabilirsi nel suo territorio fino al 31 dicembre 1994 ed esercitare nel quadro del suo regime nazionale di sicurezza sociale invocando il beneficio delle disposizioni degli articoli 2 o 9, paragrafo 1, della direttiva n. 75/362/CEE.

4. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro rilasciano su richiesta un certificato che attesti il diritto di esercitare le attività di medico in quanto medico generico nell'ambito dei loro regimi nazionali di sicurezza sociale, senza il diploma, certificato o altro titolo di cui all'art. 1 ai medici titolari di diritti acquisiti ai sensi del paragrafo 2.

5. Il paragrafo 1 non pregiudica la facoltà degli Stati membri di consentire nel proprio territorio, in forza della propria regolamentazione, l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito di un regime di sicurezza sociale a persone che non siano titolari di diplomi, certificati o altri titoli comprovanti una formazione di medico ed una formazione specifica in medicina generale, entrambe acquisite in uno Stato membro, ma che siano titolari di diplomi, certificati ed altri titoli comprovanti tali formazioni, o una di esse, conseguiti in un Paese terzo».

94A8226

DECRETO 21 dicembre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero del sig. Van Der Waart John per l'esercizio della professione di terapeuta della riabilitazione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Physical Therapy» conseguito in Olanda dal sig. Van Der Waart John;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 16 dicembre 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Physical Therapy» conseguito in Olanda in data 19 gennaio 1990 dal sig. Van Der Waart John, nato a 's-Gravenhage (Olanda) il 22 ottobre 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A8227

DECRETO 21 dicembre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero del sig. Bursztyn Lionel, Jean-Marc per l'esercizio della professione di terapeuta della riabilitazione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur-Kinésithérapeute» conseguito in Francia dal sig. Bursztyn Lionel, Jean-Marc;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 16 dicembre 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur-Kinésithérapeute» conseguito in Francia in data 20 luglio 1987 dal sig. Bursztyn Lionel, Jean-Marc, nato a Parigi (Ville de Paris) (Francia) il 25 maggio 1949, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A8228

DECRETO 21 dicembre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero del sig. Tesolin Claudio per l'esercizio della professione di terapeuta della riabilitazione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Gradué en Kinésithérapeute» conseguito in Francia dal sig. Tesolin Claudio;